



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Avv. Fabio Fuser,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo con il numero [REDACTED] promossa con atto di
citazione del 19.12.2017 e notificato il 2 e 4.1.2018

DA

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] di Udine

Opponente

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] di Udine

Creditrice Esecutante – Opposta

Oggetto: opposizione ex art 617 c.p.c.

* * * * *

Conclusioni per la Signora [REDACTED]

*"Come da atto di citazione [e, quindi: "in via pregiudiziale: ordinarsi al
Conservatore dei Registri Immobiliari di mantenere la trascrizione
dell'opposizione alla donazione n. [REDACTED] del [REDACTED] in particolare con
riferimento agli immobili così censiti al NCEU del Comune di [REDACTED] - casa di
abitazione: foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED] categoria/classe A/7 U consistenza
8,5 vani superficie catastale 271 m2 via [REDACTED] piano S1- T - 1*

Firmato Da: IUSSA MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52aa646fa07d9407b6e187942e0050cc - Firmato Da: FUSER FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2eb06236cd49362a



rendita catastale 856,03; - autorimessa: foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED] categoria Classe [REDACTED] U consistenza 80 m2 superficie catastale 91 m2 Via [REDACTED] piano T rendita catastale 190,06; nel merito: per tutti i motivi esposti di cui alla narrativa del presente atto, ogni contraria istanza reietta e disattesa, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo il provvedimento impugnato ed emesso dal GE del Tribunale di Udine nell'esecuzione nr [REDACTED] del [REDACTED] RGE e confermarsi il diritto della signora [REDACTED] [REDACTED] a vedere trascritta la propria opposizione alla donazione esplicita nel 2012"]"

Conclusioni per [REDACTED]

"Come da comparsa di costituzione e risposta [e, quindi: "nel merito: salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare le domande di parte attrice e, per l'effetto, confermare il provvedimento dd. 6.7.2017 del Giudice dell'Esecuzione, [REDACTED]

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 19.12.2017, notificato il 2.1.2018 al Signor [REDACTED] ed il 4.1.2018 a [REDACTED] a Signora [REDACTED] [REDACTED] ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'opposizione - dalla medesima promossa con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 15.9.2017 - all'ordinanza del 6.7.2017 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura immobiliare R.G. [REDACTED].

La signora [REDACTED] ha esposto:

- di essersi formalmente opposta ex art. 563, ultimo comma, c.c. alla donazione disposta dal proprio padre a favore del [REDACTED] con atto a rogito del Notaio [REDACTED] del 15.5.1998 rep. [REDACTED] e



racc. [REDACTED] avente ad oggetto il terreno agricolo sito in Comune di [REDACTED] catastalmente distinto in Comune e mappa di [REDACTED] Catasto Terreni, partita [REDACTED], foglio [REDACTED] n, [REDACTED]

- che su tale terreno il fratello [REDACTED] ha edificato un immobile adibito a casa di abitazione ed autorimessa così censiti al catasto fabbricati del Comune di [REDACTED] foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED] categoria A/7, consistenza 8,5 vani e sub. 2 categoria C/6, consistenza 80 mq;
- che sui suddetti beni, a seguito di contratto di mutuo del 14.5.2008 a rogito del Notaio [REDACTED] Rep. [REDACTED] e racc. [REDACTED] concesso da [REDACTED] al fratello [REDACTED] è stata iscritta a favore della [REDACTED] ipoteca volontaria;
- che con il provvedimento del 6.7.2017, alla medesima notificato in data 26.8.2017, il G.E. - rilevato che la trascrizione dell'opposizione all'esecuzione del 6.9.2012 appare pregiudizievole per la procedura e per l'aggiudicatario in quanto non cancellabile dal G.E. con il decreto di trasferimento ed ostativa alla concessione del mutuo, ma che risulta inefficace in quanto è stata antecedentemente iscritta l'ipoteca - ha ordinato al Conservatore di annotare l'inefficacia nei confronti della procedura esecutiva della trascrizione della suddetta opposizione alla donazione;
- di avere interesse a mantenere la trascrizione dell'opposizione alla donazione per non precludersi la possibilità, in caso di lesione della quota di eredità alla stessa spettante una volta venuti a mancare i propri genitori, di agire in restituzione ed in riduzione al fine di ottenere tutela dei propri diritti successori;



Con comparsa di costituzione e risposta del 17.4.2018, si è costituita la sola [REDACTED] contestando la tesi attorea ed affermando:

- che la donazione in oggetto ha riguardato esclusivamente il terreno che, solo successivamente, è stato oggetto di edificazione da parte del signor [REDACTED]
- che l'attrice non può vantare alcun diritto sul bene oggetto di esecuzione edificato dal fratello [REDACTED] né nei confronti di quest'ultimo, né nei confronti dei futuri acquirenti;
- che in caso di donazione di immobili successivamente gravati da ipoteca la collazione va operata per sola imputazione, i quali rimangono in proprietà del donatario e la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato viene calcolata come parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato e corrispondente al debito di valuta a carico del donatario;
- che, pertanto, il provvedimento del G.E. non preclude all'attrice la possibilità, in caso di lesione della quota di legittima, di agire in restituzione ed in riduzione nei confronti del fratello [REDACTED] potendo esercitare una pretesa creditoria verso il fratello donatario ed eseguito nei limiti del valore del solo terreno donato;
- che, pertanto, l'attrice al più potrà richiedere in sede di distribuzione l'accantonamento di una somma corrispondente al valore del terreno oggetto di donazione sempre che nelle more sia stata aperta la successione del padre e vi sia stata la lesione della legittima.

Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., dichiarate tardive con ordinanza all'udienza del 27.11.2018.

Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del



26.11.2019.

La questione giuridica da risolvere è se la trascrizione dell'opposizione alla donazione prevista dall'art. 563, comma 4, c.c. successiva all'iscrizione ipotecaria interferisca o meno con l'instaurazione o la prosecuzione dell'espropriazione forzata nei confronti del debitore.

Si rendono necessarie alcune considerazioni di carattere generale.

Il comma 4 dell'art. 563 c.c. stabilisce che *"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione"*.

La norma consente, quindi, al coniuge e ai parenti in linea retta del donante di ottenere la sospensione del termine ventennale che determina la stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario e ai terzi ai quali il bene sia stato eventualmente trasferito (art. 563, comma 1, cod. civ.), attraverso la notificazione e la trascrizione, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Benché coniuge e parenti in linea retta del disponente non vantino alcun diritto attuale sui beni di quest'ultimo, ove lo stesso sia ancora in vita, nondimeno è innegabile che il quarto comma dell'art. 563 cod. civ. attribuisca agli stessi una specifica facoltà strumentale ad assicurare piena e concreta tutela, in via anticipata e cautelare, ai diritti di cui i legittimari diventeranno titolari al



momento dell'apertura della successione.

La trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione prevista dalla norma in questione, infatti, attraverso la sospensione del termine teso alla stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario, potrebbe consentire il recupero effettivo del bene in sede successoria, consentendo ai destinatari della norma di tutelare in modo effettivo le proprie ragioni di (futuri) legittimari.

Svolta questa doverosa premessa, vi è da chiedersi quale sia l'efficacia e la tenuta di tale trascrizione laddove sui beni oggetto di trascrizione un istituto di credito abbia anteriormente iscritto un'ipoteca volontaria e, successivamente, trascritto un pignoramento immobiliare.

Ciò in quanto si potrebbe venire a creare un conflitto tra l'aggiudicatario ed i terzi (che si sono opposti alla donazione a favore dell'esecutato).

In giurisprudenza non si sono rinvenute pronunce che abbiano già affrontato la questione, pertanto, occorre verificare se nel panorama giuridico vi siano fattispecie analoghe e/o simili a quella in esame.

Fattispecie simile a quella in esame si può ritrovare nella trascrizione della domanda giudiziale successiva all'iscrizione ipotecaria, ma anteriore all'instaurazione dell'espropriazione forzata nei confronti del debitore.

Sono principi pacifici in giurisprudenza che *"In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso"*



la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo" (Cass. Civ., Sez. I, n. 13212 del 10.9.2003) e che la trascrizione della domanda giudiziale ha un effetto prenotativo, il che significa che gli effetti dell'accoglimento della domanda retroagiscono alla data della sua trascrizione.

Si possono trarre le prime considerazioni.

Sia per la trascrizione dell'opposizione alla donazione sia per la trascrizione della domanda giudiziale, il Giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento non può disporre la cancellazione delle suddette trascrizioni.

La trascrizione dell'opposizione alla donazione, quale atto stragiudiziale, è priva di quell'effetto prenotativo tipico della trascrizione della domanda giudiziale, in quanto, come sopra si è detto, lo scopo della trascrizione dell'opposizione alla donazione è solo quello di interrompere il termine di cui al primo comma dell'art. 563 c.c. e non è (una formalità) conseguente ad alcuna domanda o richiesta svolta dal coniuge o dai figli.

Si può, quindi, ritenere che la trascrizione dell'opposizione alla donazione abbia un'efficacia inferiore rispetto alla trascrizione di una domanda giudiziale, ma, nonostante ciò, non ne può essere ordinata la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione.

A ciò si aggiunga che l'opponibilità delle domande trascritte in data anteriore alla trascrizione del pignoramento è coerente con la previsione di cui all'art. 2915 co. 2 c.c. secondo cui *«non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento»*. La regola appena illustrata, in combinato disposto con gli artt. 2652 e 2653 c.c.,



chiarisce l'incidenza delle sentenze rispetto a domande giudiziali trascritte prima del pignoramento.

La trascrizione del pignoramento rientra, infatti, nel catalogo delle c.d. trascrizioni in conflitto poiché l'acquisto, all'esito della vendita forzata, ha carattere derivativo e trova ulteriore conferma nell'art. 2919 c.c. secondo cui non sono opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. La norma, a tutela delle ragioni dell'aggiudicatario, stabilisce un parallelismo tra gli atti opponibili ai crediti rispetto a quelli opponibili al terzo acquirente del bene pignorato. Di talché, con specifico riguardo all'opponibilità al ceto creditorio, così come al terzo, quando la domanda viene trascritta in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento e viceversa, sussiste l'opponibilità della sentenza, in forza di domanda giudiziale trascritta in epoca anteriore al pignoramento, avendo specifico riguardo alla trascrizione, con funzione prenotativa, se anteriormente eseguita.

Ovviamente tali considerazioni non sono risolutive in quanto, al di là del pignoramento, va condotta un'ulteriore riflessione in ordine all'incidenza dell'iscrizione ipotecaria anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale e, quindi, sulla perseguibilità dell'esecuzione forzata e l'accoglimento della domanda giudiziale trascritta in data successiva all'iscrizione ipotecaria.

E' pacifico che la trascrizione della domanda giudiziale successiva all'iscrizione ipotecaria non impedisce l'instaurazione dell'esecuzione forzata nei confronti del debitore.



Il creditore, infatti, può legittimamente optare per l'inizio dell'esecuzione forzata anziché attendere l'esito del giudizio di cui alla domanda giudiziale, scelta processuale altrettanto legittima in considerazione dell'aggregabilità del bene anche nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato ai sensi dell'art. 2808 c.c..

A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 2919 c.c. (*La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione*) che va letto in combinato disposto con le norme sulla trascrizione e coordinato dunque con la funzione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale. Infatti, tale trascrizione, volta a dirimere conflitti, è diretta a salvaguardare l'attore dalle iscrizioni e dalle trascrizioni pregiudizievoli che siano intervenute successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2644 c.c..

Ciò posto, l'inopponibilità ha ad oggetto atti dispositivi posti in essere successiva alla trascrizione della domanda, ma non può operare in pregiudizio del creditore ipotecario che abbia ritualmente intrapreso l'esecuzione forzata in ragione di un'iscrizione anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale.

D'altra parte, l'art. 2808 c.c., come detto, è diretto a salvaguardare il creditore proprio a fronte dei successivi atti dispositivi dell'immobile ipotecato. Ancora, gli effetti del pignoramento rendono inopponibili atti dispositivi successivi alla sua trascrizione e tale deve ritenersi un atto di trasferimento che si compia



sulla base di una sentenza la cui pregiudiziale trascrizione della domanda giudiziale si collochi in epoca successiva all'iscrizione ipotecaria.

In ipotesi, ad esempio, di esecuzione promossa da un creditore titolare di iscrizione ipotecaria antecedente la trascrizione della domanda giudiziale di simulazione assoluta, nella quale hanno spiegato intervento altri due creditori titolari di iscrizioni ipotecarie parimenti eseguite in data antecedente quella della trascrizione della domanda, la giurisprudenza di merito ha affermato che tali creditori hanno il diritto - riconosciuto dall'art. 2808, primo comma, cod. civ. - di espropriare "anche in confronto del terzo acquirente" i beni vincolati a garanzia del credito (c.d. diritto di sequela) e di essere soddisfatti con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (c.d. privilegio distributivo) e si è chiesta, da un lato, quali siano le forme con cui il creditore ipotecario debba eseguire il pignoramento in presenza della trascrizione di una domanda giudiziale potenzialmente idonea ad incidere sulla titolarità del bene ai sensi dell'art. 2652 cod. civ., dall'altro lato, quali siano le conseguenze - sul piano del processo esecutivo - dell'eventuale accoglimento di una domanda di tal fatta.

Per quanto concerne il primo profilo, si è ritenuto che l'azione esecutiva debba essere posta in essere sempre nei confronti del soggetto che risulti titolare del bene sulla scorta dei pubblici registri immobiliari al momento della trascrizione del pignoramento medesimo, prescindendosi, quindi, dalla trascrizione della domanda giudiziale.

A ben vedere, trattasi di una soluzione "obbligata" ove si ponga mente alla funzione svolta dalla trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi di cui all'art. 2652 cod. civ., funzione che - come ben noto - si risolve nella mera



"prenotazione" degli effetti della successiva ed eventuale pronuncia di accoglimento: in altri termini, cioè, la mera trascrizione della domanda non ha alcuna efficacia sulla titolarità del bene.

Ne discende, quindi, che il creditore ipotecario non può che promuovere l'azione esecutiva nei confronti del soggetto che risulti in quel momento proprietario (eventualmente anche nelle forme di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c. laddove quel soggetto non coincida con il debitore diretto), proprio perché questi è (quantomeno, ancora) l'unico titolare del diritto reale sul cespite.

Peraltro, tale conclusione appare in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad una peculiare ipotesi di "conflitto" tra ipoteca e trascrizione di domanda giudiziale: ovverosia, ad esempio nel caso della domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare trascritta successivamente all'iscrizione di ipoteca, ipotesi in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il pignoramento deve eseguirsi nei confronti del soggetto che risulti titolare del bene in base ai pubblici registri al momento del pignoramento e non già nei confronti del soggetto attore ex art. 2932 cod. civ. (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1324).

Orbene, nel momento in cui si assume - per le ragioni anzidette - che il pignoramento eseguito contro il soggetto che risulti l'effettivo titolare del bene al momento dell'avvio dell'azione esecutiva sia valido e corretto (e, anzi, che esso rappresenti, per vero, l'unica forma corretta di esecuzione) deve ritenersi, altresì, che l'accoglimento della domanda giudiziale sia inidoneo a pregiudicare la prosecuzione del processo esecutivo: non è infatti logicamente



e giuridicamente accettabile che il prosieguo dell'azione esecutiva (si ribadisce, validamente avviata) sia condizionata *secundum eventum litis*.

A ben vedere, una diversa conclusione sarebbe non solo in contrasto con il precetto dell'art. 2808 cod. civ. (che, come visto, legittima l'azione esecutiva del creditore ipotecario anche nei confronti dei successivi acquirenti), ma soprattutto apparirebbe del tutto irragionevole e lesiva del principio ex art. 24 Cost., atteso che imporrebbe la mera reiterazione - potenzialmente senza limiti - dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto in favore del quale l'effetto traslativo abbia avuto luogo medio tempore.

Ciò senza contare che gli esiti di una domanda giudiziale concernente un diritto reale non vanno "assolutizzati", sol che si pensi che una pronuncia giudiziale fa stato pur sempre "tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (art. 2909 cod. civ.) e che il sistema della trascrizione delle domande giudiziali (e, nella specie, quello delineato dall'art. 2652 cod. civ.) ha lo scopo di "coordinare" il principio della cosa giudicata sostanziale con la posizione dei terzi estranei a quel processo (regolando, in ultima istanza, un problema di conflitto).

Le considerazioni che precedono evidenziano come il vero problema sotteso ai rapporti tra iscrizione di ipoteca e trascrizione successiva di una domanda giudiziale con riguardo al processo esecutivo, consiste piuttosto nel verificare quali diritti e facoltà possano essere esercitate nell'ambito dell'esecuzione avviata dal creditore ipotecario dal soggetto trascrivente la domanda o, comunque, del soggetto che voglia avvalersi degli effetti della sentenza pronunciata sulla domanda trascritta (ovviamente, prima della trascrizione del pignoramento).



La soluzione al quesito non è univoca, atteso che essa dipende sia dal tipo di domanda di volta in volta in esame, sia - soprattutto - dalla posizione del soggetto che invochi gli effetti della pronuncia giudiziale.

Sotto questo profilo, infatti, una cosa è la posizione di chi in conseguenza della pronuncia giudiziale assuma la posizione di titolare di un diritto reale sul bene pignorato, altra quella di chi un diritto di tal fatta comunque non possa invocare (come nel caso dei creditori).

Infatti, se nel primo caso è possibile ipotizzare la chiamata del soggetto nel processo di esecuzione al fine di consentirgli l'esercizio sia delle facoltà di cui alla disciplina sostanziale in tema di ipoteca (in particolare, le facoltà di rilasciare gli immobili ex artt. 2861 e seguenti cod. civ. o di procedere alla liberazione del bene dall'ipoteca ex artt. 2889 e seguenti cod. civ. qualora ancora esercitabile), sia le facoltà processuali spettanti all'esecutato nell'ambito della procedura espropriativa (atteso che, in tale eventualità, il terzo viene a subentrare nella posizione dell'esecutato), nel secondo caso, invece, la partecipazione del soggetto/creditore al processo esecutivo - eventualmente all'esito della notificazione di un avviso di pendenza della stessa sulla falsariga di quello ex art. 498 c.p.c. - ha una funzione ben diversa: si tratta, cioè, di consentire al creditore di esercitare unicamente quell'azione esecutiva che spetterebbe a qualsivoglia creditore munito di titolo esecutivo e, quindi, di legittimare la partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita del compendio.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, a fronte della trascrizione dell'opposizione alla donazione da parte della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avvenuta successivamente all'iscrizione ipotecaria della creditrice pignorante [REDACTED] nulla



impediva alla Banca di dar corso all'espropriazione immobiliare sui beni di [REDACTED] né allo stato, a seguito di tale trascrizione, vi possono essere pronunce tali da poter pregiudicare il processo esecutivo in quanto la suddetta trascrizione ha solo l'effetto di interrompere un termine e non certo quello di determinare un effetto prenotativo, tipico delle domande giudiziali, dell'eventuale pronuncia.

A ciò si aggiunga che ad oggi, [REDACTED] non vanta alcun diritto attuale sui beni del disponente tuttora in vita, né è ipotizzabile valutare e sapere quali azioni quest'ultima potrà promuovere una volta aperta la successione del padre.

Senza dimenticare che la donazione al fratello ha riguardato solo il terreno sul quale quest'ultimo ha, poi, edificato, a seguito della concessione del mutuo da parte di [REDACTED] gli immobili ipotecati pignoranti, con la conseguenza che tali immobili non sono stati oggetto di donazione, la quale ha, invece riguardato il solo terreno anch'esso pignorato.

Come correttamente evidenziato dalla Banca, il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha ordinato al Conservatore di annotare a margine della trascrizione dell'opposizione alla donazione l'inefficacia della stessa nei confronti della procedura esecutiva, non preclude alla [REDACTED] in caso di lesione della legittima alla morte del padre, di agire nei confronti del fratello per la riduzione della donazione in caso di violazione da parte del padre della quota disponibile.

L'esecutante ha, altrettanto correttamente, evidenziato che, nella fattispecie in esame, poiché l'immobile donato risulta ipotecato e, comunque, verrà alienato in sede di vendita forzata, ai sensi dell'art. 746 c.c. la collazione del suddetto



immobile avverrà solo con l'imputazione e non con il conferimento, pertanto, non vi sono ragioni che possano legittimare un'interruzione della procedura esecutiva.

Da ultimo, è evidente che, se la mera trascrizione della domanda giudiziale non ha alcuna efficacia sulla titolarità del bene e se tale trascrizione impone, in qualche modo, di verificare quali diritti e quali facoltà possono essere esercitate nell'ambito dell'esecuzione avviata dal creditore ipotecario da parte del soggetto trascrivente la domanda o, comunque, che voglia avvalersi degli effetti della sentenza pronunciata sulla domanda trascritta, a maggior ragione con la di trascrizione dell'opposizione alla donazione, avente natura stragiudiziale, non vi è alcuna efficacia sulla titolarità del bene pignorato, né vi sono diritti o facoltà che il soggetto trascrivente l'opposizione alla donazione possa esercitare nell'ambito del processo esecutivo in ipotesi, quale quella in esame, in cui non risulta ancora aperta la successione del donante.

Ne consegue che deve ritenersi legittima l'ordinanza del 6.7.2017 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha ordinato al Conservatore di annotare l'inefficacia della trascrizione dell'opposizione alla donazione nei confronti della procedura esecutiva.

Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione va, quindi, rigettata.

*

Considerata l'assoluta novità della questione trattata e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni



diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- spese di lite compensate.

Così deciso in Udine, il 26.9.2020

Il Giudice Onorario

Avv. Fabio Fuser

